



## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA** **(modificato con D.R. 126/2024 del 15/01/2024)**

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Matematica (di seguito indicato anche come “Dipartimento”) disciplinandone l’organizzazione degli organi e degli uffici.

### **Articolo 2 (Istituzione e finalità)**

1. Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è istituito con Decreto del Rettore n. 996 del 2012 ai sensi della normativa prevista dalla L.240/2010 art. 2, comma 2, lettera b), ed ha il fine di favorire lo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica e didattico-formativa nel campo della Matematica Pura ed Applicata.

2. Le competenze del Dipartimento sono definite dall’Art. 13 dello statuto e dal Titolo 1 del regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Dipartimento è una struttura di ricerca e di didattica. Il Dipartimento è dotato di ambiti di autonomia gestionale nei settori concernenti la Matematica Pura ed Applicata, con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza. E’ titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno correlate ed accessorie.

4. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di valutazione della medesima svolte nell’ambito dei settori disciplinari relativi alla Matematica, con l’obiettivo del perseguimento dell’eccellenza e della promozione del merito. Garantisce a tutti gli afferenti la possibilità di accedere alle sue risorse, tenendo conto nella ripartizione della valutazione sui risultati scientifici pregressi.

5. Il Dipartimento promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie che favoriscano lo sviluppo delle attività di ricerca e didattica, anche reperendo fondi per la ricerca e per la didattica a livello europeo e internazionale.

6. Il Dipartimento promuove, organizza e coordina l’attività didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, dei corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, predisponendo e adottando i relativi regolamenti che sottopone all’approvazione del Senato Accademico. Promuove e coordina, in particolare, corsi di perfezionamento, di master di primo e secondo livello, di aggiornamento professionale e di educazione permanente. Il Dipartimento ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, persegue e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.



7. Il Dipartimento promuove, organizza e definisce le modalità di svolgimento di attività culturali e formative, nonché attività di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta di questi ultimi, rendendoli partecipi ed incentivandoli nei limiti delle possibilità del Dipartimento stesso.

8. Il Dipartimento promuove misure atte al rafforzamento dell'internazionalizzazione attraverso la mobilità sia dei docenti che degli studenti. Promuove programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti svolti in lingua straniera.

9. Il Dipartimento definisce le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, tenendo conto prioritariamente dei risultati della valutazione della ricerca, dei principi di promozione del merito e della sostenibilità dell'offerta formativa.

10. Il Dipartimento esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo o comunque connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

11. Afferiscono al Dipartimento di Matematica professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico amministrativo ed ausiliario dei settori di ricerca e degli insegnamenti di interesse.

12. Per lo svolgimento dei propri compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture, ove assegnate dall'Amministrazione centrale, ed i fondi di ricerca assegnati a qualunque titolo ai suoi membri, fatte salve le disposizioni di legge. Dispone circa l'uso delle proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica, di ricerca, di divulgazione e orientamento.

### **Articolo 3 (Organi del Dipartimento)**

Sono organi del dipartimento:

- 1) Il Direttore
- 2) Il Consiglio
- 3) La Giunta

### **Articolo 4 (Il Direttore)**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo le previsioni dell'art. 13, comma 8, dello Statuto e dell'art. 3, comma 7, del Regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca.



3. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno ed ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

4. Il Direttore designa un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade al momento della nomina di un nuovo Direttore.

5. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori, ricercatori e componenti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

6. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento elettorale di Ateneo. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

7. In caso di dimissioni o decadenza del Direttore, le elezioni sono indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Decano. Il Direttore può essere sfiduciato dal Consiglio di Dipartimento su proposta di mozione messa all'ordine del giorno e votata a scrutinio segreto. Si intende approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La votazione per la mozione di sfiducia è indetta dal decano e proposta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

### **Articolo 5 (Il Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento, la cui composizione è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, ha le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dall'art. 4 dello stesso Regolamento.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore; è convocato di norma tramite posta elettronica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare.

3. Il Consiglio può essere convocato a richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, che propongano uno specifico ordine del giorno.

4. Alle riunioni del Consiglio partecipano una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti secondo l'art. 13, comma 11, dello Statuto di Ateneo e una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Su invito del Direttore, possono altresì partecipare, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un



contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento. Possono ancora partecipare, sempre su invito del direttore, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti di altri dipartimenti titolari di un insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, studenti di questi stessi corsi di studio.

5. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

6. Le delibere del Consiglio relative all'art. 4, comma 2, lett. b), g), h), i), l), del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, sono adottate in seduta ristretta ai docenti del Dipartimento; quelle relative alla lett. g), se riguardanti il personale non docente, sono adottate in seduta ristretta ai docenti e ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano.

8. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un componente del consiglio e l'interesse pubblico in discussione, o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il Direttore accerta che il componente lasci l'adunanza prima della discussione dello specifico argomento. Si ha sempre situazione di incompatibilità quando la questione investe il componente, il coniuge, o i parenti e affini entro il quarto grado.

9. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti e dei due terzi dei presenti, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, l'istituzione di commissioni istruttorie, per l'esame di problemi particolari, alle quali possono partecipare anche membri non appartenenti al Dipartimento. In particolare, sono di norma costituite le seguenti Commissioni:

- a) Commissione Didattica, al fine di coordinare l'attività formativa offerta dal Dipartimento
- b) Commissione Ricerca, al fine di valutare e supportare l'attività di ricerca del Dipartimento
- c) Commissione Programmazione, al fine di svolgere attività istruttoria nell'elaborazione del piano di reclutamento del Dipartimento
- d) Commissione Sistemi Informatici, per la organizzazione, la gestione e la programmazione delle risorse informatiche del Dipartimento
- e) Commissione Terza Missione, al fine di coordinare le attività di terza missione del Dipartimento, ivi compresi i rapporti con le scuole e con le aziende.



I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore. La composizione della Commissione Programmazione è volta a garantire l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra i componenti e le proposte in materia di reclutamento.

11. Al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali, nelle decisioni riguardanti la didattica, la ricerca ed il reclutamento, il Consiglio si avvale di tutti gli strumenti disponibili per la valutazione del merito e dei risultati effettivamente conseguiti in ambito scientifico e didattico. In particolare, per quello che riguarda le decisioni in merito al reclutamento ed alle promozioni del personale docente il Consiglio si avvale di norma anche della consulenza di esperti esterni (nazionali ed internazionali).

12. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

13. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

14. Il verbale della riunione precedente deve essere inviato per posta elettronica almeno un giorno prima della successiva riunione del Consiglio, nella quale deve essere approvato. Gli originali dei verbali ed i relativi allegati sono conservati e resi disponibili per la consultazione a cura della Segreteria del Dipartimento.

### **Articolo 6 (La Giunta)**

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio dei compiti di carattere organizzativo, amministrativo e contabile a lui attribuiti. La Giunta non svolge alcuna funzione di indirizzo sulla politica scientifica e didattica del Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore, dai Coordinatori dei corsi di Laurea e di Dottorato afferenti al Dipartimento e da 4 rappresentanti eletti dei docenti di ruolo afferenti al Dipartimento.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzione di verbalizzante e senza diritto di voto. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica.

4. Le elezioni dei membri della Giunta sono convocate dal Direttore almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a 10 giorni prima di tale data. Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza. L'elettorato attivo è riservato ai professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, senza distinzione di fascia. L'elettorato passivo spetta ai professori ed ai ricercatori di ruolo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio sia almeno pari alla durata del mandato.

5. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici ed entrano in carica dal giorno successivo alla nomina.
6. Se uno dei membri di cui al comma 1 cessa per qualunque ragione dalle sue funzioni di Coordinatore o Direttore decade anche dalla Giunta e sarà sostituito dal nuovo Coordinatore o Direttore o Coordinatore delegato.
7. Qualora un componente della Giunta rinunci per qualunque motivo alla carica, il Direttore convoca entro 60 giorni una elezione suppletiva. Il nuovo componente resta in carica per il periodo residuo.
8. La Giunta è convocata dal Direttore ogni volta se ne presenti la necessità. In caso di impedimento del Direttore a partecipare alla seduta, la stessa sarà presieduta dal Vice-Direttore. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
9. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro della Giunta. I verbali sono pubblici e sono a disposizione per la consultazione in segreteria di Dipartimento.

#### **Articolo 7 (Attività formative)**

1. Ad ogni corso di studio afferente al Dipartimento è preposto un Coordinatore; quest'ultimo è eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di Dipartimento, ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito ai sensi dell'art.13 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca. Se il Coordinatore non afferisce al Dipartimento, ai fini della partecipazione alla Giunta il Consiglio di Dipartimento nominerà in sostituzione un delegato tra i membri del Dipartimento di Matematica, che fanno parte del relativo Corso di Studio o Corso di Dottorato di Ricerca.
2. Ove il Consiglio di Corso di Studi non sia costituito, per l'espletamento delle pratiche didattiche e studentesche, tra cui riconoscimento di crediti, equipollenze, attività a scelta, approvazione piani di studio, propedeuticità, utilizzo di cultori della materia, determinazione del calendario corsi, esami e sessioni di laurea, il Coordinatore può avvalersi dell'opera di una commissione istruttoria nominata dal Consiglio di Dipartimento e presieduta dal Coordinatore stesso. Le proposte di tale commissione sono soggette all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, a meno di esplicita delega. Per questioni di particolare rilevanza relative all'ordinamento didattico complessivo, il Consiglio di Dipartimento può allargare la partecipazione ai lavori di tale commissione a tutti i docenti impegnati nella didattica del corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento.
3. Ove costituito, il Consiglio elegge, tra i propri componenti, il Coordinatore del Corso di Studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Compiti, composizione e funzioni del Consiglio di Corso di Studio vengono definiti, nel rispetto del norme vigenti, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

4. Per quanto concerne la partecipazione da parte dei docenti a corsi di studio esterni al Dipartimento si rimanda agli articoli 12 e 13 del Regolamento di Ateneo.

5. Al Dipartimento afferiscono anche corsi di dottorato, master universitari e scuole di specializzazione disciplinate dagli art. 16-20 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

### **Articolo 8 (Commissione Paritetica)**

1. Si istituisce la commissione paritetica del Dipartimento. La composizione, la durata e le funzioni della commissione Paritetica sono indicate nel regolamento delle Strutture Didattiche e di ricerca d'Ateneo.

### **Articolo 9 (Elezioni)**

1. Le elezioni del Coordinatore di un corso di studio e dei membri eletti della Giunta devono essere convocate dal Direttore almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a dieci giorni prima di tale data.

2. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Le elezioni possono svolgersi anche per via telematica, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità degli aventi diritto al voto e la segretezza del voto stesso.

3. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti dal Direttore fra i componenti del Consiglio di dipartimento.

4. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede a una seconda votazione, che ha luogo, con gli stessi candidati, entro i successivi quindici giorni lavorativi. In tale ipotesi il risultato è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Giunta è costituito dai docenti componenti del Dipartimento.

6. L'elettorato attivo per l'elezione del Coordinatore di un corso di studio è costituito dai professori e ricercatori di ruolo del Dipartimento e quello passivo dai professori a tempo pieno membri del Dipartimento.

7. Nel caso occorra individuare altri rappresentanti dei docenti per la eventuale Giunta di Facoltà (ove costituita), si procede per elezione con le stesse norme della Giunta di dipartimento.



8. Per tutto quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento al regolamento elettorale di Ateneo.

### **Articolo 10 (Modifiche del Regolamento)**

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto Rettorale.
2. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di dipartimento. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.

### **Articolo 11 (Norme transitorie)**

1. In prima applicazione le elezioni del coordinatore e dei membri della giunta sono indette almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima votazione.